

Sentenza della Corte costituzionale fa chiarezza. Soddisfazione **dall'Oice**

Ok ai contratti ante '97

Tra società di ingegneria e committenti privati

DI GIOVANNI GALLI

Sono legittimi i contratti stipulati dal 1997 in poi dalle società di ingegneria con i committenti privati; è infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 124/2017; la legge, nel ritenere validi i contratti stipulati anche prima del 2017, riveste natura di norma interpretativa della "Legge Bersani" del 1997 e non abrogativa. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 21 novembre 2024. La querelle esaminata dalla Corte costituzionale era sorta perché la Corte d'appello di L'Aquila, nell'ambito di un giudizio nel quale un condominio committente aveva eccepito la nullità della cessione, da parte di un professionista in favore di una società di ingegneria, di un contratto avente ad oggetto attività pedepedetiche all'ottenimento di un contributo pubblico per la riparazione dell'edificio condominiale, aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità della legge 124/2017 (leg-

ge sulla concorrenza per il 2017) per contrasto con il divieto di svolgere l'attività professionale nelle forme delle società commerciali ai sensi della L. n. 1815/1939. Secondo il Condominio, infatti, il divieto era venuto meno solo con la L. n. 183/2011, successiva alla cessione del contratto avvenuta nel 2009. In sostanza nell'ordinanza si sosteneva che la legge 124 rappresentasse una "convalida o sanatoria" retroattiva di contratti altrimenti nulli e che potesse essere interpretata come norma di interpretazione autentica rispondente a un interesse pubblico prioritario per carenza dei presupposti necessari a renderla compatibile con il principio di ragionevolezza.

La Corte boccia la tesi della Corte d'appello dichiarando manifestamente infondata la questione, dopo avere ripercorso lo sviluppo delle norme dal 1939 al 2017 segnato anche dalla legge 109/94 (la c.d. legge Merloni) che riconobbe giuridicamente le società di ingegneria in deroga alla norma del 1939 sul divieto di esercizio delle attività profes-

sionali in forma di impresa. Successivamente, ricorda la Corte, fu l'articolo 24, comma 1 della L. n. 266/1997 ad abrogare per tutte le professioni l'art. 2 della L. n. 1815/1939 legittimando l'esercizio di attività professionale nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperative, pur rimettendo ad apposito regolamento (mai emanato) la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività.

Per la Corte costituzionale il primo periodo dell'art. 148 della legge 124 è legittimo e non irragionevole perché ha natura di norma di interpretazione autentica e tale da ritenere i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 266/97 perfettamente validi ed efficaci. L'art. 1, comma 148 della L. 124/2017 e l'art. 24 della L. 266/1997 - dice la Corte - si inseriscono in un "rapporto duale" per cui il sopravvenire della norma interpretativa del 2017 non faceva venire meno, né sostituiva la norma interpretata del 1997 e quindi dovevano essere considerate come precetto normativo unitario.

Le reazioni. Molto soddisfatto Giorgio Lupoi, presidente dell'Oice, l'associazione che riunisce le società di ingegneria e architettura: "la sentenza chiude il cerchio di un percorso che l'Oice avviò ormai trent'anni fa per legittimare le nostre società. Adesso speriamo non ce ne vogliano altri 30 per valorizzare il ruolo di supporto alla P.A. in chiave di project management e per riequilibrare i rapporti contrattuali con i committenti. È stato un percorso lungo perché prima del 1994, le nostre società erano sostanzialmente "carbonare" in quanto vietate da una legge del 1939 che aveva ben altra finalità e che nessuno, se non noi, si premurò mai di smontare. La Corte legittima la validità dei contratti stipulati dalle nostre società con i privati sia prima, sia dopo il 2017. Adesso pensiamo a creare le condizioni di ulteriore sviluppo per il nostro settore, visto che ci siamo liberati dell'ultima delle assurde strumentalizzazioni che abbiamo dovuto combattere in tanti anni".

— © Riproduzione riservata —

BANCHE

Regole ferree per gestire le crisi

Nuovi criteri di calcolo del patrimonio di vigilanza per le banche di importanza sistemica globale: sono previsti da un decreto legislativo il cui schema sarà lunedì sul tavolo del consiglio dei ministri. Con questo provvedimento il Governo esercita la delega conferitagli dalla legge n. 15 del 2024 e dà attuazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2036. Quest'ultimo ha introdotto disposizioni concernenti la capacità di assorbimento delle perdite da parte dei grandi gruppi bancari di importanza sistemica (nel mondo ce ne sono ventinove ma nessuno è italiano), intervenendo in particolare sulla disciplina del calcolo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili. Il decreto legislativo al vaglio del Consiglio dei Ministri appor- ta modifiche alla disciplina sulla determinazione del requisito minimo dei fondi propri e delle passività computabili riferibile alle banche a rilevanza sistemica globale, denominate Global Systemically Important Institution o, per brevità "G-SII". Viene precisato che tale requisito minimo sarà determinato dalla Banca d'Italia in modo tale che gli enti creditizi, rientranti tra i G-SII ed autorizzati ad operare in Italia, abbiano risorse proprie e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione degli strumenti di risoluzione di un'eventuale crisi della banca, le perdite possano essere assorbite e sia ricostituito un coefficiente di capitale che consenta all'istituto di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività bancarie. Le nuove disposizioni prevedono poi che solo alcune parti del gruppo bancario che dovesse essere interessato da una situazione di crisi verranno sottoposte a risoluzione, anziché l'intero gruppo. È importante ricordare che le nuove norme dovranno essere definitivamente approvate dal Governo entro il prossimo 10 dicembre; diversamente il nostro Paese incorrerà in sanzioni comunitarie per eccessivo ritardo nel recepimento del regolamento europeo del 2022.

Fabrizio Vedana

— © Riproduzione riservata —

BREVI

Da ENEA e Assoimmobiliare una nuova guida per uffici più efficienti. Si tratta di un manuale operativo per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni per contenere i consumi in un settore non residenziale che conta in Italia circa 630 mila unità immobiliari. Informazioni su <https://www.media.enea.it/eneainform.html>.

Arrivano da INTOO, la società di Gi Group Holding leader in Italia nel settore

dell'employability, sviluppo e transizione di carriera, una serie di consigli pratici per le donne over 50 suddivisi in tre scenari: cambio di lavoro, ricollocazione professionale, costruzione della longevità per mirare a una vita lavorativa e pensionistica sostenibile. Tra gli spunti, consapevolezza sulla propria situazione previdenziale, un network formale e informale di contatti per raccogliere informazioni utili su posizioni aperte, usare la tecnologia per ottenere informazioni e curare la propria comunicazione (anche ChatGPT può essere utilizzato per interpretare al meglio

le posizioni su LinkedIn e personalizzare i messaggi di contatto).

Un albero piantato nel Parco nazionale del Circeo in memoria di Giovanni Falcone come simbolo di legalità e visione del futuro. Così si sono aperti gli Stati generali dell'ambiente e dell'energia promossi dai capigruppi parlamentari di Fratelli d'Italia in collaborazione con Ecr, e in corso a Sabaudia, per la

Giornata nazionale degli alberi. "Gli Stati generali dell'ambiente e dell'energia", ha detto il sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro, "coincidono con la Giornata nazionale

degli alberi. Nell'ambito delle attività del Pnrr, abbiamo destinato 210 milioni di euro per il piano di riforestazione urbana più grande in Europa che coinvolgerà 13 città metropolitane (Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari), 1.268 comuni in cui vivono più di 21 milioni di persone, per il 15,47% del territorio nazionale".

— © Riproduzione riservata —

La Corte di cassazione sugli avvocati

Lo stabilito privo di ius postulandi

L'avvocato stabilito che esercita abitualmente la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto all'albo speciale degli avvocati non acquisisce in via automatica il ius postulandi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 24279 depositata il giorno 10 settembre 2024. Il caso di specie trae origine dal procedimento disciplinare che portava all'applicazione nei confronti dell'incolpato della sanzione della sospensione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina. A carico dell'incolpato infatti era stato accertato il reiterato impiego del titolo di "avv." non in suo possesso. Il procedimento veniva in seguito dichiarato inammissibile da parte del Consiglio nazionale forense in quanto sottoscritto dallo stesso incolpato nonostante l'assenza di abilitazione professionale. Ricorreva nuovamente l'incolpato deducendo la regolarità del ricorso anche in assenza di titolo rilasciato da parte degli organi nazionali. La questione viene esaminata da parte della Corte di cassazione a sezioni unite con il provvedimento qui in commento. La soluzione rag-

giunta da parte degli ermellini si basa sulla carenza dello ius postulandi da parte del ricorrente. Alle loro conclusioni giungono i giudici attraverso un esame dell'art.8 del dlgs 96/2001. La norma recita testualmente: "Nell'esercizio delle attività di rappresentanza assistenza e difesa nei giudizi civile penale od amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore l'avvocato stabilito deve agire di intesa con il professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o precedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori". Dalla norma si giunge ad una precisa conclusione circa i poteri spettanti all'avvocato stabilito: esso è sicuramente privo di autonomo ius postulandi in quanto per espressa previsione normativa egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo di intesa con il professionista abilitato.

Andrea Magagnoli

— © Riproduzione riservata —